

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 10/07/2025

FATTO

Il ricorrente stipulava in data 02/10/2018 un contratto di finanziamento con l'intermediario, rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, di n. 120 rate mensili. Tale contratto veniva estinto anticipatamente in data 28/02/2023, previa emissione del relativo conteggio. L'istante, rimasto insoddisfatto del riscontro avuto dall'intermediario in sede di reclamo, si rivolgeva all'Arbitro, chiedendo il rimborso in misura proporzionale dei relativi costi.

L'intermediario si costituiva nel presente procedimento, evidenziando la piena trasparenza della modulistica contrattuale, che distingue chiaramente le commissioni *recurring* da quelle *up-front* (ovvero le "Commissioni di istruttoria e le "Provvigioni all'intermediario del credito", già interamente maturate in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del contratto).

Evidenziava di avere provveduto a rimborsare al cliente quanto dovuto in base alla disciplina applicabile.

Inoltre i più recenti interventi normativi sull'art. 11-*octies*, co. 2, del D.L. n. 73/21 richiamano le "pronunce" della CGUE, quindi non solo la sentenza "*Lexitor*" ma anche la decisione del 09/02/2023 (relativa al caso C-555/21) e tali pronunce convergono sul rispetto delle norme civilistiche in tema di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), con conseguente esclusione della rimborsabilità delle voci di costo di cui il consumatore ha già interamente usufruito al momento della concessione del

finanziamento.

I costi di intermediazione, in particolare, non rientrano tra gli oneri rimborsabili, in quanto inerenti a prestazioni di terzi in favore del cliente e già integralmente eseguite.

La disciplina del credito ai consumatori di derivazione comunitaria non potrebbe essere applicata alle estinzioni anticipate dei finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto di stipendio/pensione, regolate dall'art. 6 *bis* del D.P.R. n. 180/1950 che, in quanto *lex specialis*, non risulta investito da dichiarazione di incostituzionalità né interessato da pronunce della Corte di Giustizia.

Il convenuto, nelle proprie conclusioni, chiedeva al Collegio di rigettare tutte le avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

DIRITTO

La presente controversia attiene all'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso di quota parte dei costi relativi ad un contratto di finanziamento, rimborsabile a mezzo cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'anticipata estinzione del medesimo.

Il resistente eccepisce preliminarmente che i finanziamenti comportanti la cessione di quote dello stipendio ed assimilabili non sarebbero soggetti alla disciplina del credito ai consumatori di matrice comunitaria, bensì alle norme dettate dal D.P.R. n. 180/1950.

In realtà quest'ultima fonte normativa stabilisce nell'art. 6-*bis* - introdotto con D.lgs. n. 169/2012 (ovvero in epoca anteriore alla stipulazione del contratto oggetto di ricorso) - che: *"All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"*.

Il predetto articolo estende la portata applicativa della disciplina del credito ai consumatori oltre le condizioni di cui all'art. 122 TUB, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, giustificandosi tale estensione in considerazione delle caratteristiche di particolare debolezza economica e ignoranza finanziaria della clientela istituzionale del prodotto (in senso conforme, Collegio ABF Napoli n. 3051/2024).

Tali assunti non risultano, peraltro, scalfiti neppure dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 09/02/2023 (causa C-555/21), richiamata dall'intermediario convenuto, la quale, con riferimento alla direttiva 2014/17/UE in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha osservato che il diritto alla riduzione dei costi, in caso di rimborso anticipato, non può includere gli oneri a carico del consumatore per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.

Secondo gli indirizzi consolidati dei Collegi ABF, infatti, la predetta sentenza è destinata a dispiegare effetto esclusivamente nei contratti di credito immobiliare a favore dei consumatori, in quanto il complessivo sistema di informazioni precontrattuali previsto dalla citata direttiva (in specie il c.d. PIES), consente di rendere i consumatori adeguatamente edotti circa la ripartizione tra i costi *recurring* ed *up front*, evitando il rischio di abusi da parte dell'intermediario creditizio riguardo alla qualificazione degli stessi (*ex multis*, Collegio ABF Napoli, n. 10961/2023 e n. 7428/2024).

L'intermediario ha sollevato anche l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva per quanto concerne la richiesta di restituzione delle commissioni di



intermediazione, atteso che il relativo compenso è stato versato all'intermediario del credito intervenuto in sede di stipula del contratto. Secondo la ricostruzione operata dal resistente, occorrerebbe fare riferimento ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza C-555/21 ed alle norme in tema di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, fatte salve dall'art. 11-*octies* del D.L. 25/05/2021, n. 73 come da ultimo modificato dal D.L. 10/08/2023, n. 104.

Nel caso di specie risulta intervenuto un agente in attività finanziaria, collaboratore dell'intermediario e verosimilmente legato allo stesso da un rapporto di mandato, in forza del quale l'agente svolge in nome e per conto dell'intermediario medesimo il collocamento di prodotti creditizi.

Ne deriva che la commissione prevista all'interno del contratto non è ricollegabile a una prestazione eseguita in favore del cliente e pagata per il tramite dell'intermediario, ma ad un costo del credito sostenuto dal resistente stesso in ragione della propria organizzazione della rete di vendita, da quest'ultimo traslato in capo al sovvenuto.

L'orientamento consolidato dell'Arbitro ritiene in tal caso sussistente la legittimazione passiva dell'intermediario, atteso che scelte organizzative operate da quest'ultimo non devono gravare sul ricorrente (*ex plurimis*, Collegio ABF Bari, n. 3642/2024; Collegio ABF Milano n. 2083/2024).

Ne consegue che devono essere respinte tutte le eccezioni preliminari sollevate dal resistente.

Passando alla trattazione del merito, il vigente art. 125-*sexies* T.U.B., come modificato dall'art. 11-*octies*, del D.L. n. 73/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021), dispone che: *"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato"*.

Ai sensi dello stesso art. 11-*octies* del D.L. n. 73/2021, la riferita disciplina è applicabile ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero il 25/07/2021.

La successiva norma intertemporale è stata riscritta in esito alla sentenza della Corte n. 263 del 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui: *"- in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l'esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring, l'art. 11-*octies* dev'essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni"*.

L'attuale formulazione dell'art. 11-*octies*, co. 2, L. n. 106/2021, come emendata dall'art. 27 del D.L. n. 104/2023 (pubblicato sulla G.U. del 10/08/2023, n. 186), successivamente convertito nell'art. 27 della L. 09/10/2023, n. 136 (pubblicata sulla G.U. del 09/10/2023, n. 236) reca il seguente testuale tenore: *"L'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.

Tutto ciò premesso sotto il profilo della disciplina normativa applicabile, si rileva che il contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, rimborsabile in n. 120 rate mensili, è stato estinto in via anticipata alla scadenza della rata n. 49.

L'istante ha depositato in atti la documentazione contrattuale, da cui si evincono i costi del credito, le modalità di estinzione anticipata e la quietanza liberatoria.

Dall'esame della fattispecie il ricorso appare fondato e merita parziale accoglimento per le considerazioni che seguono.

Il ricorrente chiede la restituzione secondo il criterio proporzionale delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione non maturate alla data di estinzione anticipata.

Nel caso in esame, invece, sulla base della descrizione fornita nel contratto e secondo il consolidato orientamento dei Collegi, si evidenzia che le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione sono di natura c.d. *up front*, trattandosi di attività preliminari alla stipula. Tali voci di costo devono essere rimborsate secondo il criterio della c.d. “curva degli interessi” per un importo pari ad € 152,14 per le spese di istruttoria ed € 554,99 a titolo di commissioni di intermediazione, per un ammontare complessivo di € 707,13.

Si precisa tuttavia che, trattandosi di ricorso presentato successivamente al 01/10/2020, data di entrata in vigore delle nuove “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Per effetto di tali disposizioni, quindi, l'intermediario deve essere tenuto a restituire all'istante la somma di € 707,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 707,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO